

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Spec. Impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

dr. Stefano Rosa, Presidente

dr. Raffaele Del Porto, giudice

dr. Gianluigi Canali, giudice rel.

ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento ex art. 2409 c.c. iscritto al n. 1999/2015 relativo alla Fonderia Temponi s.r.l..

Letti gli atti e i documenti del procedimento, osserva quanto segue.

1. Con ricorso ex art. 2409 c.c. del 21.4.2015, il rag. Alessandro Busi, il rag. Riccardo Rizza e il dott. rag. Maurizio Fioretti, membri del collegio sindacale della Fonderia Temponi s.r.l., hanno denunciato al tribunale gravi irregolarità nella gestione della medesima.

2. Il ricorso ex art. 2409 c.c. va dichiarato inammissibile. L'orientamento del tutto prevalente in dottrina e giurisprudenza (in giurisprudenza, vedi Cass. 403/2010) esclude che, a seguito della riforma del diritto societario sostanziale attuata col d.l.vo 6/2003, il procedimento ex art. 2409 c.c. trovi applicazione alle s.r.l..

A tale orientamento ritiene di aderire il tribunale, sulla scorta:

a) della chiara volontà del legislatore ricavabile dal tenore della relazione ministeriale che ha accompagnato la riforma, che, nell'illustrare la nuova disciplina dettata dall'art. 2476 c.c. (par. 11), così conclude: *"d'altra parte, è sembrato logico che sulla base di questa soluzione divenisse sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall'art. 2409. Esse infatti sono sostanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori"*;

b) dell'autorevole precedente rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 481/2005, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale del nuovo sistema (che esclude le srl dall'ambito di applicazione dell'art. 2409 c.c.) sollevate da più giudici con riferimento

ai parametri dettati dagli artt. 76 e 3 della Costituzione, sottolineando come la nuova disciplina delle srl accordi al socio poteri di informazione (descritti dall'art. 2476, 2° comma, c.c.) e cautelari (di revoca degli amministratori ex art. 2476, 3° comma, c.c.) del tutto compatibili con il tenore della legge delega e giustificati (in relazione alla diversa disciplina prevista per le spa) *"diverse essendo all'evidenza le situazioni soggettive, per ciò solo che diverse sono le società alle quali partecipano, degli uni e degli altri"*.

E ciò in un contesto, chiaramente delineato dalle nuove norme, che distingue nettamente le discipline dettate per i due più importanti tipi di società di capitali.

2.1. Con specifico riferimento all'ipotesi di srl in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, Cass. 403/2010 citata ha poi chiarito che la soluzione negativa (in tema di applicabilità del disposto dell'art. 2409 c.c.) trova conferma non solo nell'eliminazione dell'espresso richiamo contenuto nel vecchio testo dell'art. 2488, 3° comma c.c. (non riprodotto a seguito dall'intervento normativo di cui al d.lgs. 6/2003) e nel tenore letterale dell'art. 92 disp. att. c.c., ma anche nella *"genericità del rinvio alla disciplina delle società per azioni contenuto nell'art. 2477 cod. civ., il quale va pertanto riferito ai soli requisiti professionali ed alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli artt. 2397 e ss. cod. civ., conformemente all'intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci"*.

2.2. A ulteriore conferma della soluzione negativa Cass. 403/2010 ha, inoltre, ritenuto *"utile ancora evidenziare che lo stesso legislatore ha successivamente interpretato la normativa vigente nel senso indicato, avendo disposto con l'art. 8 d.lgs. 37/2004, modificativo del decreto attuativo della riforma societaria, che alle società sportive di cui all'art. 10, l. 23.3.1981, n. 91, si applica l'art. 2409 c.c., pur se aventi forma di società a responsabilità limitata, disposizione che trova fondamento e presupposto nel convincimento che, diversamente, l'articolo in questione non sarebbe stato applicabile alle società sportive a responsabilità limitata"*.

2.3. La soluzione negativa va infine ribadita anche a seguito

delle modifiche all'art. 2477 c.c. introdotte dall'art. 35, comma 2°, lettera c), d.l. 5/2012 (convertito con modifiche dalla l. 35/2012), che non ha apportato, in realtà, sostanziali novità sul tema in esame.

3. Il ricorso va pertanto, come anticipato, dichiarato inammissibile, senza necessità d'instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. presentato dai sindaci, rag. Alessandro Busi, rag. Riccardo Rizza e dott. rag. Maurizio Fioretti.

Brescia 11.5.2015

Il Presidente